



**Unione Nazionale
Cooperative Italiane**

Federazione Regionale Marchigiana

www.uncimarche.org
info@uncimarche.org

Sede Regionale: Via Lorenzoni, 18
62100 Macerata (MC)
tel 0733.261308 - fax 0733.264410
P. IVA 00771640430

Macerata, 11/04/11
Prot. 124

Alle Cooperative aderenti UNCI Marche
Ai Revisori UNCI Marche
Alle Strutture Territoriali UNCI Marche
LL.SS.

e p.c.

UNCI Nazionale
SEDE

Oggetto: Inutilizzabilità dei risultati degli studi di settore nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente (DM Min. Finanze del 16.02.2011)

Si informano le strutture in indirizzo che, sulla Gazzetta Ufficiale n° 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 febbraio 2011 che, all'art. 2, esclude espressamente l'utilizzabilità dei risultati degli studi di settore nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente (ex art. 2512 c.c.) ai fini dell'accertamento delle imposte.

In proposito, si ricorda, che, grazie all'azione di UNCI, risalente al 2007, le Centrali Cooperative hanno diritto ad avere un proprio rappresentante nel Comitato Regionale per gli Studi di settore.

Gli studi di settore vengono elaborati sulla base di dati statistici relativi a contribuenti caratterizzati da un normale svolgimento dell'attività.

Sicché, l'applicazione degli studi nei confronti delle cooperative, che sono imprese mutualistiche il cui scopo principale è quello di redistribuire il reddito disponibile derivante dal complesso degli scambi mutualistici, aveva creato non poche problematiche che spesso sfociavano in situazioni di autentica ingiustizia e iniquità.

Sul punto giova ricordare la Risoluzione 330/E del 14 novembre 2007, con la quale l'Agenzia delle Entrate ricordava che soltanto le cooperative che svolgono attività rivolte esclusivamente a favore dei soci sono escluse dall'applicabilità degli studi di settore.

L'art. 2 del decreto in oggetto dispone che "nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146".

Da tale disposto deriva che i risultati degli studi di settore non potranno più essere utilizzati per l'azione di accertamento dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente.

Le disposizioni del decreto in oggetto sono applicabili sin al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Alla presente si allega il testo del Decreto de quo.

I Nostri Uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

Cordiali saluti.

All.: c.s.

Il Presidente Regionale
Dott. Francesco D'Ulizia